

**DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2012**  
**181/2012/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 8 maggio 2012

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/gas 159/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/11);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/11);
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2011, DCO 44/11 (di seguito: DCO 44/11);

- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
- le Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale approvate con la deliberazione ARG/gas 165/11 (di seguito: Condizioni PSV);
- i decreti cautelari *ante causam* adottati dal Presidente della Terza Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), del 6 dicembre 2011, n. 1837/2011 e del 14 dicembre 2011, n. 1845/2011, n. 1846/2011, n. 1847/2011 (di seguito: decreti nn. 1837/11, 1845/11, 1846/11, 1847/11);
- le ordinanze cautelari del Tar Lombardia, Sezione Terza, del 20 gennaio 2012, n. 105/12, n. 106/12, n. 107/12, n. 108/12 e n. 111/12 (di seguito: ordinanze nn. 105/12, 106/12, 107/12, 108/12 e 111/12);
- i decreti cautelari *ante causam* adottati dal Presidente della Terza Sezione del Tar Lombardia del 5 marzo 2012 n. 310/12 e n. 311/12 (di seguito: decreti nn. 310/12 e 311/12);
- le ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 21 marzo 2012, nn. 1147/2012, 1148/2012, 1150/2012 e 1151/2012 (di seguito ordinanze nn. 1147/2012, 1148/2012, 1150/2012 e 1151/2012);
- la lettera della società Snam Rete Gas in data 1 febbraio 2012, prot. Autorità n. 3025, (di seguito: lettera 1 febbraio 2012);
- la lettera della direzione Mercati dell’Autorità in data 15 febbraio 2012, prot. Autorità n. 4785 (di seguito: lettera 15 febbraio 2012);
- la lettera della società Snam Rete Gas in data 9 marzo 2012, prot. Autorità n. 7331 (di seguito: lettera 9 marzo 2012);
- la lettera della direzione Mercati dell’Autorità in data 30 aprile 2012, prot. Autorità n. 13259 (di seguito: lettera 30 aprile 2012);
- la lettera della società Snam Rete Gas in data 4 maggio 2012, prot. Autorità n. 13734 del 7 maggio 2012 (di seguito: lettera 4 maggio 2012).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto e stoccaggio;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all’articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall’Autorità sia pubblicato sul suo sito *internet* e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all’Autorità dopo l’acquisizione, da parte dell’operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la

- decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011, successivamente differita al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, con la deliberazione ARG/gas 81/11;
- la medesima deliberazione ARG/gas 45/11 prevede, all'articolo 11, che il responsabile del bilanciamento organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente (di seguito: sistema di garanzie), sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete, in conformità ai criteri definiti al medesimo articolo;
  - con la deliberazione ARG/gas 155/11, l'Autorità ha approvato le modifiche del codice di rete di Snam Rete Gas, funzionali all'avvio del sistema di bilanciamento di merito economico di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11 ed ha inoltre:
    - a) previsto, al punto 3, una disciplina transitoria del sistema di garanzie, al fine di agevolare la gestione della fase di avvio del bilanciamento di merito economico;
    - b) ordinato, al punto 4, a Snam Rete Gas di trasmettere, entro l'1 febbraio 2012, una nuova proposta di aggiornamento del proprio codice di rete, recante una nuova disciplina del sistema di garanzie, basato su criteri di maggior efficienza, in coerenza con il sistema delineato dalla deliberazione ARG/gas 45/11;
  - con i decreti nn. 1837, 1845, 1846, 1847, il Presidente della Terza Sezione del Tar Lombardia ha sospeso provvisoriamente il sistema di garanzie, di cui al punto 3, della deliberazione ARG/gas 155/11;
  - con la deliberazione ARG/gas 192/11 l'Autorità ha adottato misure urgenti volte a limitare l'ambito dei possibili pregiudizi per il sistema e il mercato del gas naturale derivanti dalla sospensione del sistema di garanzie a copertura del bilanciamento;
  - con le ordinanze nn. 105/12, 106/12, 107/12, 108/12 e 111/12, il Tar Lombardia, Sezione Terza, ha confermato la sospensione del sistema di garanzie di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11, in relazione ai seguenti profili: i criteri di calcolo della garanzia minima ( $G_m$ ); la svalutazione del gas stoccato in garanzia (pari al prezzo CCI ridotto al 10%); la valorizzazione del *rating* creditizio ai fini della riduzione della garanzia finanziaria da prestare;
  - con l'ordinanza n. 111/12, il Tar Lombardia ha altresì sospeso la deliberazione ARG/gas 192/11 in relazione ai seguenti profili: la facoltà di prestare le garanzie, in alternativa alla previsione di pagamenti in acconto con cadenza quindicinale (Punti 2 e 3 della deliberazione ARG/gas 192/11); la fatturazione delle partite economiche dal 1 dicembre 2011 all'8 gennaio 2012 (Punto 7 della deliberazione ARG/gas 192/11);
  - peraltro, l'ordinanza n. 111/12 non ha sospeso la previsione della deliberazione che ha ridotto i termini di pagamento delle partite economiche derivanti dal bilanciamento, prevedendo: pagamenti in acconto con cadenza quindicinale e un termine di pagamento a cinque giorni lavorativi (punto 1 della deliberazione ARG/gas 192/11); la risoluzione del contratto di trasporto in caso di mancato pagamento in tali termini (punto 6 della citata deliberazione); quanto sopra è stato confermato dai decreti del Tar Lombardia nn. 310/12 e 311/12;
  - avverso le ordinanze nn. 105/12, 106/12, 107/12, 108/12 e 111/12 del Tar Lombardia, l'Autorità ha proposto appello al Consiglio di Stato, il quale con le ordinanze nn. 147/2012, 1148/2012, 1150/2012 e 1151/2012, nel respingere gli appelli, ha rilevato la necessità di introdurre un sistema di garanzie equo e definitivo

sulla base di una adeguata e completa istruttoria, ferma restando l'insindacabilità delle scelte discrezionali dell'Autorità, se immuni da vizi di illogicità, irragionevolezza e travisamento.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la lettera 1 febbraio 2012, la società Snam Rete Gas ha trasmesso una proposta di modifica del proprio codice di rete, come previsto al punto 4 della deliberazione ARG/gas 155/11;
- con lettera 15 febbraio 2012, la Direzione Mercati dell'Autorità, tenuto anche conto del contenzioso in atto presso il Consiglio di Stato, ha invitato la società Snam Rete Gas a pubblicare sul proprio sito internet le predette proposte, affinché i soggetti interessati potessero rappresentare eventuali proprie osservazioni, rappresentando agli utenti, all'atto della pubblicazione, che le proposte stesse avrebbero potuto essere ulteriormente modificate con riferimento ai profili oggetto delle ordinanze del TAR Lombardia nn. 105/12, 106/12, 107/12, 108/12 e 111/12 del 20 gennaio 2012 e al relativo contenzioso in atto;
- con la lettera 9 marzo 2012, Snam Rete Gas, a conclusione della predetta consultazione, ha trasmesso all'Autorità le osservazioni pervenute in merito alla proposta di cui al precedente punto, precisando che solo in un successivo momento avrebbe trasmesso anche le proprie valutazioni sulle predette osservazioni, come richiesto dal comma 3.6 della deliberazione ARG/gas 55/09;
- con la lettera 4 maggio 2012, Snam Rete Gas ha trasmesso le predette valutazioni, nonché la proposta di aggiornamento del proprio codice di rete di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11 modificata, rispetto alla precedente versione, unitamente a una nota di replica alla lettera in data 30 aprile 2012 con cui la direzione Mercati aveva evidenziato alcuni profili di criticità;
- la proposta di aggiornamento di cui al precedente punto:
  - a) prevede, al capitolo 5, § 1.4.4, in conformità con quanto richiesto al punto 4, lettera a), della deliberazione ARG/gas 155/11, la verifica del sistema di garanzie sulla base del confronto fra i termini MEPSUk ed EPSUk, in luogo delle precedenti disposizioni relative alla definizione di un livello minimo di garanzia ( $G_{min}$ ), che risultano soppresse;
  - b) prevede una disciplina del gas in stoccaggio offerto in garanzia dall'utente, integrata rispetto a quella prevista dalla deliberazione ARG/gas 155/11 con modalità di gestione da parte dell'utente attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;
  - c) prevede, al capitolo 5, § 1.4.5, in esito alle valutazioni richieste al punto 5, lettera a), della deliberazione ARG/gas 155/11, procedure di risoluzione del contratto di trasporto nei casi in cui le garanzie presentate dall'utente risultino inferiori al livello necessario, che si perfezionano nell'arco di 7 giorni dall'avvenuto riscontro dell'inadempienza, in luogo dei 20 giorni previsti dal codice di rete approvato con la medesima deliberazione;
  - d) prevede, al capitolo 5, § 1.4.1, in esito alle valutazioni richieste al punto 5, lettera b), della deliberazione ARG/gas 155/11, la riduzione dei tempi previsti per la contabilizzazione delle fatture pagate dall'utente ai fini della determinazione del termine EPSUk;

- e) conferma, al capitolo 5, § 1.4.2, l'individuazione di un livello minimo di *rating* creditizio posseduto dall'utente considerato, sulla base dell'entità e delle forme di garanzia presentate, ai fini della determinazione della massima esposizione consentita all'utente;
- f) conferma, al capitolo 5, § 1.4.2, una valorizzazione del gas in stoccaggio presentato in garanzia ad un prezzo pari all'ultimo valore del CCI disponibile ridotto del 10%, in linea con le disposizioni del punto 3, lettera b), della deliberazione ARG/gas 165/11;
- inoltre, con la citata lettera del 4 maggio 2012, Snam Rete Gas ha evidenziato di non essere riuscita a completare, nel termine fissato dal punto 4, lettera b), della deliberazione ARG/gas 155/11, l'adeguamento dei propri sistemi informativi, volto a consentire la verifica automatica e preventiva della congruità rispetto alle garanzie prestate delle transazioni richieste in registrazione al PSV; al riguardo, la società ha precisato che:
  - g) il predetto adeguamento dovrebbe perfezionarsi entro i prossimi tre mesi con la conseguente opportunità, almeno sino all'avvio delle nuove funzionalità, di mantenere le disposizioni contenute al capitolo 5, § 1.4.4, del codice di rete (di cui la richiamata norma della deliberazione ARG/gas 155/11 richiedeva la soppressione), aventi a oggetto la limitazione della facoltà dell'utente di registrare cessioni al PSV già a partire da un'esposizione potenziale dell'utente nei confronti del sistema pari al 90% del livello delle sue garanzie;
  - h) in termini generali, la previsione di una soglia della garanzia fornita è peraltro in uso presso altre esperienze internazionali ai fini dell'attivazione della richieste di pagamento anticipato di fatture e di integrazione delle garanzie;
- la disciplina dello stoccaggio offerto in garanzia, di cui alla precedente lettera b), sebbene sia idonea a rendere più agevole ed efficiente la gestione dello stoccaggio stesso da parte dell'utente, tuttavia, presenta i seguenti profili di criticità:
  - i) non è coerente con la prescrizione di cui al punto 4, lettera b), della deliberazione ARG/gas 155/11, nella parte in cui prevede che il gas in stoccaggio prestato in garanzia sia indisponibile non per un quantitativo predeterminato, ma limitatamente all'effettiva esposizione dell'utente valutata in modo automatico e preventivo da parte di Snam Rete Gas;
  - j) non prevede che i sistemi di Snam Rete Gas dispongano delle funzionalità atte ad inibire all'utente ogni azione che possa determinare l'utilizzo, da parte di quest'ultimo, dei quantitativi di gas prestati in garanzia;
  - k) reca la clausola per cui la garanzia del gas in stoccaggio non deve pregiudicare il corretto funzionamento dello stesso; tale clausola, oltre ad attenere a una relazione contrattuale estranea a quelle regolate del codice di rete, risulterebbe superata qualora il codice di rete di Snam Rete Gas fosse coerente con l'indicazione richiamata alla precedente lettera i);
- con particolare riferimento alla criticità richiamata alla precedente lettera i), Snam Rete Gas, nella lettera 4 maggio 2012, ha evidenziato *“l'opportunità di valutare in un momento successivo la reale necessità per il sistema di tale differente gestione, anche sulla base di un primo periodo di esperienza, posto che non sono state formulate osservazioni da parte degli utenti in relazione a quanto proposto da Snam Rete gas”*; in realtà, tale valutazione è stata già compiuta dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 115/11 che – al punto 4, lettera b) – ha fissato anche un

termine (1 febbraio 2012) per l'adeguamento del codice di rete di Snam Rete Gas alle predette finalità;

- le modifiche individuate alla precedente lettera c) consentono un significativo contenimento dell'onerosità del sistema di garanzie in conseguenza della correlata riduzione dell'esposizione che può essere accumulata dall'utente sino al momento in cui si perfeziona la risoluzione del contratto;
- peraltro, le tempistiche per la predetta risoluzione del contratto potranno essere ulteriormente ridotte in esito alla definizione di procedure di attivazione di fornitori sostitutivi degli utenti inadempienti, nonché con il progressivo incremento di efficienza nelle modalità di gestione del sistema di garanzie; in linea con altre esperienze internazionali, tale riduzione delle tempistiche potrebbe consentire la risoluzione del contratto di trasporto in circa tre giorni dall'avvenuto riscontro di un livello non adeguato delle garanzie prestate;
- il *rating* creditizio (cfr. precedente lettera e)) integra un giudizio sull'idoneità di un soggetto ad assolvere, in modo esatto e tempestivo, il debito contratto e, ai sensi del comma 11.6 della deliberazione ARG/gas 45/11, costituisce un elemento che il responsabile del bilanciamento è tenuto a considerare ai fini della determinazione della massima esposizione consentita all'utente (termine MEPSuk); posto che attraverso il contratto di *rating* qualunque soggetto può ottenere un giudizio sulla propria solvibilità, esso costituisce uno strumento accessibile da parte di chiunque e non ha pertanto alcun carattere discriminatorio; peraltro l'uso del *rating* è prassi consolidata anche nel settore del gas, ampiamente accettata e condivisa dagli stessi utenti del bilanciamento, per i quali è, sin dalla prima approvazione del codice di rete, prevista la facoltà di avvalersi del *rating* a completa sostituzione delle garanzie finanziarie richieste a copertura delle obbligazioni derivanti dall'accesso al servizio di trasporto;
- la previsione di un fattore applicato al CCI (richiamata alla precedente lettera f)) è funzionale alla valorizzazione del gas a stoccaggio in garanzia con riferimento al momento in cui tale garanzia potrebbe essere escussa (mediamente circa tre mesi dopo la valutazione) ed ai prezzi degli scambi del gas immesso nel sistema nazionale (al PSV); il valore del 90% è allineato al rapporto fra il valore del prezzo del gas al PSV ed il valore del CCI nel terzo mese precedente mediamente registrato nel corso degli anni termici 2009/2010 e 2010/2011; pertanto, la suddetta valorizzazione del gas stoccato rappresenta una ragionevole e oggettiva stima, di necessaria natura prudenziale, del bene oggetto della garanzia;
- con la citata lettera 4 maggio 2012, Snam Rete Gas ha altresì:
  - l) prospettato la possibilità di determinare l'entità delle garanzie da prestare anche in relazione all'affidabilità dell'utente valutata, oltre che sulla base del *rating* creditizio eventualmente posseduto, anche sulla base di ulteriori parametri, quali la regolarità e puntualità dei pagamenti;
  - m) segnalato che sono in corso valutazioni circa la percorribilità nonché circa l'opportunità di prevedere garanzie senza termini espliciti di durata, con possibilità di revoca da parte dell'istituto che ha prestato la garanzia, nonché circa la possibilità di escussione della garanzia in casi ulteriori rispetto alla presenza di debiti certi ed esigibili;
- la proposta di aggiornamento contiene, al capitolo 5, §§ 8.1 e 8.3, clausole che possono risultare ambigue o comunque poco chiare nella parte in cui prevedono che il mancato rispetto del limite minimo di offerta presso la piattaforma per il

- bilanciamento, a seguito di indicazione dell’Autorità, costituisce causa di risoluzione anticipata del contratto di trasporto; infatti, in contrasto con l’assetto di responsabilità di gestione del contratto di trasporto in capo all’impresa di trasporto, tali clausole sembrano subordinare l’attivazione delle procedure di risoluzione al determinazioni dell’Autorità che non è invece coinvolta nella gestione del contratto di trasporto;
- nell’ambito del procedimento di consultazione della proposta di aggiornamento del codice di rete è stata inoltre rappresentata, al fine di migliorare l’efficienza del bilanciamento e di gestione del sistema di garanzie:
    - l’esigenza di integrare le modalità di definizione dei bilanci provvisori di trasporto e delle stime dei prelievi attesi definite nel codice di rete rispettivamente al capitolo 9, § 3.4.4 e al capitolo 5, § 1.4.1, al fine di renderle più accurate ed affidabili anche in relazione alla valutazione delle posizioni di sbilancio degli utenti e della relativa esposizione nei confronti del sistema; quanto evidenziato dagli utenti riguarda attività di gestione tecnica del servizio di trasporto che possono essere valutate nell’ambito di un apposito procedimento di aggiornamento del codice di rete;
    - l’opportunità di prevedere l’esclusione dall’obbligo di presentazione di garanzie in relazione alle partite economiche del bilanciamento che insorgono in capo alle imprese di trasporto che sono utenti della rete di trasporto di Snam Rete Gas ai fini della gestione operativa della propria rete di trasporto; a tale riguardo rileva l’articolo 4, della deliberazione 45/11, che prevede una disciplina particolare in merito all’aggiornamento, ciascun giorno per il precedente, delle prenotazioni di capacità da parte delle predette imprese vincolata a criteri obiettivi che tengono conto dei parametri di funzionamento della rete di trasporto; pertanto i disequilibri di competenza delle imprese di trasporto in relazione alle attività di gestione della propria rete di trasporto risultano commisurate alle imprecisioni nella determinazione dei predetti parametri; conseguentemente, in ragione dei predetti limiti, la richiesta di garanzie alle imprese di trasporto può costituire un onere di gestione per le medesime imprese non proporzionato alle finalità di copertura dell’esposizione del sistema cui esse sono funzionali;
  - con il DCO 44/11, l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito al completamento della disciplina dei punti di riconsegna senza fornitore (e all’estensione del c.d. servizio di *default*); tali orientamenti riguardano anche le fattispecie oggetto di clausole, contenute al capitolo 5, § 5.2.5 e al capitolo 6, § 3.2, della proposta di aggiornamento, relative all’attivazione di un fornitore sostitutivo presso i punti di riconsegna in tutti i casi in cui non risulti conferita capacità di trasporto ed alle eventuali operazioni di disattivazione del punto;
  - pertanto, una compiuta valutazione delle predette clausole potrà essere effettuata solo in esito al completamento della predetta disciplina prospettata nel DCO 44/11, ferma restando la responsabilità di Snam Rete Gas del bilanciamento anche presso i punti di prelievo della rete di trasporto per i quali, pure in assenza di un utente titolare dei relativi diritti di prelievo, in assenza di discatura, l’impianto di consumo ivi connesso eventualmente prelevi direttamente gas dalla rete;
  - sono inoltre pervenute all’Autorità segnalazioni circa l’esigenza di perseguire un assetto più efficiente ed equilibrato del processo di pagamento delle fatture relative al bilanciamento, disciplinato al capitolo 18, § 4.1.2, del codice di rete approvato con la deliberazione ARG/gas 155/11, prevedendo la riduzione dello sfasamento fra le

scadenze delle fatture emesse da Snam Rete Gas e quelle emesse dagli utenti del bilanciamento; al riguardo Snam Rete Gas ha rilevato che tale asimmetria risulta una misura necessaria al fine di limitare l'esposizione del sistema, considerati gli elevati ammontari oggetto di fatturazione, nonché la possibilità di ritardati ovvero mancati pagamenti ed ha segnalato al riguardo l'esigenza di garantire la neutralità economica e finanziaria del responsabile del bilanciamento;

- alla luce delle precedenti considerazioni, la riduzione delle asimmetrie nel pagamento coinvolge profili che riguardano l'equilibrio finanziario di gestione delle partite economiche del bilanciamento e pertanto essa potrà essere valutata nell'ambito del procedimento di formazione del provvedimento in materia di modalità con le quali il responsabile del bilanciamento recupera gli oneri connessi a crediti non riscossi del bilanciamento del sistema del gas, previsto dal punto 14 della deliberazione ARG/gas 155/11.

#### **CONSIDERATO INFINE CHE:**

- con note in data 27 aprile 2012 e 8 maggio 2012, Snam Rete Gas ha segnalato l'esistenza di utilizzi impropri del Sistema PSV con la registrazione di transazioni per quantitativi rilevanti di gas senza alcuna forma di copertura;
- le predette pratiche determinano un rischio per il sistema sia in termini di sicurezza degli approvvigionamenti sia in termini di oneri che potrebbero ricadere sulla generalità degli utenti.

#### **RITENUTO CHE:**

- la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con la lettera 4 maggio 2012, sia conforme con le disposizioni di cui alla deliberazioni dell'Autorità ARG/gas 45/11 ed ARG/gas 155/11, salvo le criticità sopra evidenziate rispetto alle quali l'Autorità si riserva di valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- il ritardo con cui Snam Rete Gas sta adeguando i propri sistemi informativi rispetto alle prescrizioni di cui al punto 4, lettera b), della deliberazione ARG/gas 155/11 renda opportuno approvare la disciplina transitoria richiamata alla precedente lettera g), per il periodo strettamente necessario per completare il predetto adeguamento, comunque non superiore a tre mesi;
- quanto alla disciplina predisposta da Snam Rete Gas sullo stoccaggio offerto in garanzia, in ragione degli aspetti di efficienza introdotti dalla società, nonché del fatto che i quantitativi di gas offerti in garanzia sono predeterminabili dallo stesso utente, sia opportuno approvare la proposta della società, prescrivendo comunque che Snam Rete Gas
  - consenta all'utente di prestare a garanzia della propria esposizione i quantitativi di gas in stoccaggio effettivamente disponibili, come determinati giorno per giorno;
  - inibisca all'utente ogni azione che possa determinare da parte di quest'ultimo l'utilizzo dei quantitativi di gas prestati in garanzia nella misura in cui tale utilizzo comporti un livello non adeguato delle garanzie complessivamente prestate dall'utente;



- in esito all'istruttoria condotta sul sistema di garanzia, sia possibile definire un complesso sistema di garanzie accessibile a tutti gli utenti e dalla contenuta onerosità, anche in relazione alla riduzione dell'esposizione che può essere accumulata dall'utente sino all'efficacia della risoluzione del contratto;
- sia opportuno definire sin d'ora un livello di garanzie coerente con l'evoluzione sopra prospettata in relazione alla riduzione delle tempistiche di risoluzione del contratto, e sia pertanto opportuno che Snam Rete Gas ai soli fini della determinazione delle garanzie richieste consideri un prelievo atteso corrispondente a tre giorni in luogo dei sette giorni previsti (al capitolo 5, § 1.4.1) dalla proposta di cui al precedente punto.

**RITENUTO INFINE CHE:**

- gli elementi segnalati da Snam Rete Gas con le note sopra richiamate evidenzino la necessità e l'urgenza di limitare i potenziali elevati rischi per il sistema in conseguenza del perdurare delle situazioni segnalate; e che a tal fine sia necessario prevedere l'efficacia sin d'ora del sistema di garanzie con riferimento alla registrazione di transazioni al PSV

**DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete, presentata da Snam Rete Gas con la lettera 4 maggio 2012 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*), con le seguenti modifiche ed integrazioni:
  - a) al capitolo 5, § 1.4.1, primo capoverso, le parole “possono insorgere nei 7 giorni successivi” sono sostituite dalle parole “possono insorgere nei 3 giorni successivi”;
  - b) al capitolo 5, § 8.1, dodicesimo paragrafo e § 8.3, ottavo capoverso, l'inciso “, a seguito di indicazione da parte dell'Autorità” è soppresso;
  - c) al capitolo 5, § 1.4.2, al sottoparagrafo relativo al gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia, è soppresso al primo capoverso il periodo “Parimenti il quantitativo di Gas a Garanzia deve essere tale da non pregiudicare il corretto funzionamento e la corretta gestione del sistema di stoccaggio.”;
  - d) al capitolo 5, § 1.4.4. al capoverso, prima delle parole “sospensione delle funzionalità PSV” sono inserite le seguenti “transitoriamente e comunque non oltre l'1 settembre 2012”;
2. di prevedere che il codice di rete, modificato coerentemente a quanto disposto al punto 1, si applichi a decorrere dal primo giorno gas del mese di giugno 2012;
3. di prevedere che, nelle more dell'applicazione del codice di rete ai sensi del punto 2, Snam Rete Gas determini sin d'ora il limite di vendita previsto dalle condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale approvate con la deliberazione ARG/gas 165/11 (di seguito: Condizioni PSV), utilizzando i termini MEPSuk ed EPSuk come definiti dall'aggiornamento del codice di rete di cui al precedente punto 1; ciò ferma restando la responsabilità di Snam Rete Gas di mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire da parte degli utenti il rispetto di tale limite nonché di quanto previsto dalle medesime condizioni;

4. di prevedere l'abrogazione della deliberazione ARG/gas 192/11 a decorrere dal 1 giugno 2012;
5. di prevedere che Snam Rete Gas trasmetta una proposta di aggiornamento del codice di rete, predisposta secondo le modalità e le tempistiche previste dalla deliberazione ARG/gas 55/11, che preveda:
  - a) l'integrazione delle modalità di definizione dei bilanci provvisori di trasporto e delle stime dei prelievi attesi definite nel codice di rete rispettivamente al capitolo 9, § 3.4.4 e al capitolo 5, § 1.4.1, al fine renderle più accurate ed affidabili anche in relazione alla stima delle posizioni di sbilancio degli utenti e della relativa esposizione nei confronti del sistema;
  - b) la facoltà per l'utente di prestare a garanzia della propria esposizione i quantitativi di gas in stoccaggio effettivamente disponibili, come determinati giorno per giorno;
  - c) la determinazione dell'entità delle garanzie da prestare anche in relazione all'affidabilità dell'utente valutata sulla base di ulteriori parametri, quali la regolarità e puntualità dei pagamenti;
6. di prevedere che entro 20 giorni dal presente provvedimento la società Snam Rete Gas trasmetta una relazione riguardante gli esiti delle valutazioni di cui alla lettera m) in motivazione;
7. di prevedere che non si applichino alle imprese di trasporto utenti della rete nazionale di trasporto le previsioni del codice di rete in materia di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema, nei limiti dei disequilibri delle medesime imprese connessi con la gestione operativa delle rispettive reti;
8. di trasmettere il presente provvedimento alle società Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
9. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rete di cui al precedente punto 1 sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

8 maggio 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*